

REGOLAMENTO
PER
I SERVIZI COMUNALI DI ASSISTENZA
ED INTEGRAZIONE SOCIALE
E
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
E BENEFICI ECONOMICI

Handwritten signature and date: G. G. M. 2014 in data 24/06/2014

INDICE

CAPO I

SERVIZI DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE

Art. 1 – Finalità;

Art. 2 – Obiettivi dei servizi socio – assistenziali;

Art. 3 – Prestazioni, servizi e interventi;

Art. 4 – Destinatari degli interventi e dei servizi;

Art. 5 – Compiti gestionali in materia socio – assistenziale;

Art. 6 – Finanziamenti dei servizi;

CAPO II

SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALE, RICREATIVE, ARTISTICHE E SPORTIVE

Art. 7 – Destinatari dell'intervento;

Art. 8 – Tipologia dell'intervento;


Art. 9 – Erogazione di contributi in denaro;

- Interventi ordinari
- Interventi straordinari;

Art. 10 – Vantaggi economici;

- Utilizzo di immobili, strutture o beni;
- Patrocini;

Art. 11 – Sovvenzioni;

A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name, possibly 'M. M. M.', written in a cursive style.

CAPO III

CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI AGEVOLATE

Art. 12 – Indicatore della Situazione Economica (I.S.E) e Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E);

Art. 13 – Dichiarazione sostitutiva unica, attestazione e certificazione;

CAPO IV

MISURE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER I SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI

Art. 14 – Definizione di minimo vitale;

Art. 15 – Assistenza economica;

Art. 16 – Assistenza economica straordinaria;

Art. 17 – Servizio di assistenza domiciliare/pasti a domicilio;

Art. 18 – Asilo Nido;

Art. 19 – Servizio refezione scolastica/trasporto alunni/centro estivo/scuola materna;


Art. 20 – Nuovi servizi e prestazioni assistenziali;

Art. 21 – Istruttoria della domanda;

Art. 22 – Utilizzo dei dati personali;

Art. 23 – Controllo;

Art. 24 – Abrogazioni;

A handwritten signature in black ink, located on the right side of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name, possibly 'M. M. M.', written vertically.

CAPO I

SERVIZI DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE

Articolo I – Finalità.

1. Il comune è titolare delle funzioni amministrative afferenti ai servizi sociali nell'ambito del proprio territorio.
2. La titolarità gli deriva dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.P.R n. 267/00, dalla Legge n. 328 del 2000 e relative norme di attuazione, nonché dal proprio statuto.
3. Il comune esercita le suddette funzioni in corrispondenza delle finalità primarie relative alla quantità della gestione, al livello della spesa e ai rapporti con i cittadini.
4. I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano secondo i principi dell'efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, coperture finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione.
5. I procedimenti volti all'individuazione dei soggetti aventi diritto a fruire dei servizi contemplati nel presente regolamento sono adottati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di snellimento dell'attività amministrativa, con ricorso all'istituto dell'autocertificazione, dell'acquisizione diretta di documenti tra pubbliche amministrazioni, nonché dei controlli, anche a campione, previsti dalle norme vigenti.
6. La raccolta, il trattamento e la comunicazione dei dati personali inerenti ai servizi oggetto del presente regolamento, avvengono nell'osservanza delle disposizioni di legge che determinano la tutela della riservatezza.

Articolo 2 – Obiettivi dei servizi socio – assistenziali

Il comune, in qualità di titolare delle funzioni Amministrative ai sensi delle leggi nazionali e regionali disciplinanti l'assetto dei servizi socio – assistenziali, svolge compiti di organizzazione e di gestione dei servizi socio – assistenziali nell'intento di perseguire i seguenti obiettivi fondamentali:

- Prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione nell'ambiente di vita, di studio e di lavoro;
- Garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- Assicurare le fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzano l'uguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze;

- Recuperare i soggetti socialmente disadattati o affetti da minoranze psicofisiche e sensoriali favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale scolastico e lavorativo;
- Sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
- Vigilare sulla condizione minorile;
- Promuovere o attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita.

Articolo 3 – Prestazioni, servizi e interventi

Nell'ambito delle proprie competenze in campo sociale e assistenziale, e allo scopo di favorire il superamento di condizioni di disagio economico che compromettono l'integrazione sociale dell'individuo, si attivano interventi e vengono offerti servizi, anche a domanda individuale, non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, e specificatamente:

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

- Assistenza economica
- Assistenza domiciliare anziani e /o invalidi
- pasti a domicilio per anziani e /o invalidi;
- centro estivo

SERVIZI SOCIO EDUCATIVI

- Asilo nido

SERVIZI SCOLASTICI -

- Refezione scolastica;
- Trasporto alunni
- Scuola materna

I cittadini ammessi a fruire dei servizi sociali o delle prestazioni socio – assistenziali, anche a domanda individuale, sono tenuti a corrispondere la retta così come specificato per ciascun servizio e prestazione al successivo Capo IV.

Articolo 4 – Destinatari degli interventi e dei servizi

I servizi socio – assistenziali sono messi a disposizione dei cittadini iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Robecchetto con Induno ed in particolare di coloro che versino in stato di bisogno o siano venuti a trovarsi in situazioni di rischio e/o di emarginazione.

Per i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nel Comune di Robecchetto con Induno, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza, è possibile derogare al dettato di cui al comma precedente.

La richiesta di servizio e/o prestazioni per i minori deve essere compilata e sottoscritta da uno dei genitori responsabili delle dichiarazioni anagrafiche o dal soggetto che legittimamente ne esercita la patria potestà.

Per alcuni servizi, quali i servizi scolastici ed i centri diurni estivi per i minori, è consentita la frequenza anche da parte di utenti non residenti, dietro corresponsione della tariffa massima stabilita.

Articolo 5 – Compiti gestionali in materia socio – assistenziale

Tutti gli atti gestionali relativi agli interventi disciplinati dal presente regolamento spettano al responsabile dell'Area Amministrativa / Finanziaria sulla base di stanziamenti, indirizzi e criteri prefissati dagli organi politici

Articolo 6 – Finanziamenti dei servizi

Il finanziamento dei singoli servizi sociali curati dal comune avviene in base alla disponibilità di bilancio con imputazione delle spese ai rispettivi capitoli, e con riferimento agli appositi contributi erogati dallo stato e dalla regione.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.

CAPO II

SOSTEGNO DI ATTIVITA' DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALE, RICREATIVE, ARTISTICHE E SPORTIVE

Articolo 7 – Destinatari dell'intervento

Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici comunque attribuiti, enti o associazioni o gruppi informali senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del comune e/o ivi operanti con iniziative idonee a favorire lo sviluppo (sociale, culturale, educativo, sportivo, ecologico, di promozione nelle politiche giovanili) della comunità locale nonché lo sviluppo delle attività di tutela dell'ambiente.

Le associazioni devono essere legalmente costituite.

Articolo 8 – Tipologia dell'intervento

Gli interventi del comune possono consistere:

- nella erogazione di contributi in denaro
- nella attribuzione di vantaggi economici
- nella erogazione di sovvenzioni.

Articolo 9 – Erogazione di contributi in denaro

L'erogazione di contributi in denaro può avvenire a titolo ordinario o straordinario.

Interventi ordinari

• Gli interventi ordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro con frequenza annuale a sostegno della attività ordinaria dell'ente o associazione richiedente.

La richiesta di contributi ordinari dovrà essere presentata **entro il 30 settembre** dell'anno precedente per l'assegnazione nell'esercizio successivo e sarà corredata, a pena di esclusione, dal rendiconto delle iniziative attuate nell'anno e dal programma delle iniziative per l'anno successivo con la previsione dei relativi costi.

La giunta comunale, su proposta del Responsabile di area, delibera annualmente, dopo la approvazione del bilancio, il piano di riparto delle somme stanziare, quali contributi ordinari, tenendo conto:


- delle risorse di bilancio disponibili e delle scelte programmatiche;
- della caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale
- del rendiconto dell'attività dell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate;
- della quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto.

I contributi ordinari potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti.

I contributi ordinari assegnati saranno erogati tramite Tesoreria Comunale.

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo già presentati.

L'Amministrazione comunale nei piani degli anni successivi ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata ovvero di non confermare il contributo



ordinario in relazione alle risorse stanziare negli appositi capitoli ed al contenuto dei programmi presentati.

Interventi straordinari.

• Gli interventi straordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro “ una tantum “ a sostegno di specifiche iniziative di rilievo e coinvolgimento sociale, legate a particolari situazioni o avvenimenti locali, nazionali, o internazionali di natura contingente e non previamente programmabili, promosse da enti, associazioni, gruppi informali sia beneficiari di contributi ordinari per l'anno in corso sia esclusi dal piano di riparto di cui al punto precedente sia non richiedenti l'inclusione in detto piano.

Il riconoscimento di contributi straordinari non costituisce titolo per l'inserimento nel piano di riparto dei contributi ordinari per l'anno successivo.

La richiesta d'assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata alla Amministrazione Comunale di norma almeno trenta giorni prima dello svolgimento della iniziativa e sarà corredata:

- a) da una relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'ente, associazione o gruppo informale, intende perseguire e la sua capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa, ecologica e sportiva nei confronti della comunità locale;
- b) da una previsione di spesa con la indicazione delle risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.

La Giunta Comunale, su proposta del Responsabile di area, delibera l'accoglimento o meno delle richieste tenendo conto:

- delle risorse di bilancio disponibili e delle scelte programmatiche;
- della caratteristica della iniziativa programmata in relazione alla capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
- del rendiconto della attività dell'anno precedente nonché della qualità delle iniziative realizzate;
- della qualità e quantità delle iniziative complessivamente realizzate e programmate.

Le determinazioni della Giunta Comunale vengono comunicate ai richiedenti, a cura del Responsabile del procedimento.

L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per la assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi. Gli assegnatari di contributo straordinario potranno altresì presentare domanda per nuove iniziative nel medesimo esercizio o in quelli successivi.

Articolo 10 – Vantaggi economici

L'Amministrazione comunale può attribuire altri vantaggi economici che consistono:

- nell'utilizzo di immobili, strutture o beni comunali a titolo gratuito o agevolato;
- nella concessione del patrocinio a iniziative sportive culturali.

• Utilizzo di immobili, strutture o beni

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di enti o associazioni o gruppi informali senza scopo di lucro, aventi fini di promozione della attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva e di tutela dell'ambiente, costituisce vantaggio economico a favore di soggetti utilizzatori.

L'utilizzo di immobili, strutture o beni culturali può essere duraturo o occasionale:

A concessione duratura: la Giunta comunale, a titolo gratuito o agevolato, può concedere con provvedimento motivato e secondo le effettive disponibilità, l'utilizzo di propri locali da adibire a sede o uffici di associazioni o enti di preminente interesse generale, di alta rilevanza sociale, umanitaria, patriottica o storica, quali per esempio :

- enti pubblici, istituzioni, associazioni giuridicamente riconosciute operanti sotto vigilanza ministeriale, regionale o provinciale;

- enti o associazioni di preminente rilevanza storica locale operanti nel territorio comunale.

La concessione può essere revocata con motivato provvedimento.

La richiesta dovrà essere indirizzata al Sindaco e corredata di:

- copia dello statuto e/o di attestazione di eventuale appartenenza ad Associazioni o Enti di rilevanza nazionale;
- copia del provvedimento di nomina del rappresentante legale in sede locale;
- programma di attività.

B concessione occasionale: il comune può occasionalmente, a titolo gratuito o agevolato, concedere su richiesta di enti, associazioni o gruppi informali l'uso di proprie strutture, attrezzature o beni per specifiche iniziative di rilevante interesse pubblico, senza fini di lucro.

Il responsabile del procedimento, valutate le condizioni di ammissibilità, sottopone la relativa proposta all'assessore per le determinazioni del caso.

L'utilizzo nelle forme di cui alle precedenti lettere **A, B**, sarà consentito previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità di cose e persone e l'uso corretto del bene di pubblica utilità.

Tale atto, inoltre, dovrà contenere l'indicazione di una persona responsabile cui farà capo l'onere di segnalare tempestivamente all'ufficio comunale competente ogni guasto, rottura, deterioramento che comprometta la funzionalità della struttura o attrezzatura concessa, o che, perentoriamente, riduca la sicurezza dei frequentanti o utenti abituali della stessa.

La relativa richiesta debitamente documentata dovrà essere inviata all'Assessore competente almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'uso richiesto.

E' fatto obbligo di esibire copia di specifica polizza assicurativa per la copertura dei rischi per infortuni e di responsabilità civile per danni a cose (ivi compresi i propri associati, frequentatori o utenti abituali).

• ***Patrocini***

L'assessore competente può riconoscere il patrocinio del Comune di Robecchetto con Induno iniziative culturali o sportive quando, dalla relazione illustrativa dei promotori, emergono caratteri di serietà intrinseca e di interesse generale per la collettività locale.

Il formale riconoscimento del patrocinio comporta la possibilità di pubblicizzare l'iniziativa con indicazione dello stemma comunale e dell'ente patrocinante.

Il patrocinio dà altresì diritto all'esenzione dell'imposta comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni qualora sul materiale divulgativo dell'iniziativa sia assente ogni altra forma pubblicitaria.

Articolo 11 – Sovvenzioni

Il comune può erogare sovvenzioni a enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture o attrezzature di loro proprietà per attività di pubblico interesse.

CAPO III

CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI AGEVOLATE.

Le disposizioni contenute nei seguenti articoli sono correlate alla normativa definita con il D.Lvo 109/98 così come modificato ed integrato dal D.Lvo 130/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Articolo 12 – Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) e Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E)

La situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali agevolati è determinata con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art. 13.

Il nucleo familiare, ai sensi dell'art.2, comma 2 del D.P.C.M..221/1999, è composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti della famiglia anagrafica e dai soggetti considerati a suo carico ai fini I.R.P.E.F. Per famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989. n.223, si intende quella risultante nello stato di famiglia, e cioè l'insieme "di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune".

La situazione economica del nucleo familiare si ottiene sommando:

- L'indicatore della situazione reddituale;
- L'indicatore della situazione patrimoniale;

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

- a) Il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita I.V.A., obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'I.V.A. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione e dalla dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini I.R.P.E.F. risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori;
- b) I redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello stato;
- c) I proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione I.V.A.; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini I.R..A.P., al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- d) Il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato ai commi 2,3 e 4 dell'art. 3 del D.C.P.M. 7 maggio 1999, n. 221



Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di Euro 5164,57 (L. 10.000.000.=). In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone.

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i seguenti valori patrimoniali:

1) Il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art.13 indipendentemente dal periodo d'imposta considerato.

Dal valore complessivo così determinato si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili o per la costruzione dei predetti fabbricati fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione come sopra definito nel limite di Euro 51645,68 (L. 100.000.000.=). La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione.

2) Il valore del patrimonio mobiliare posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art.4, determinato secondo i criteri di cui all'art.3, commi 2, 3, e 4 del D.P.C.M. 7 maggio 1999 n. 221 (azioni, obbligazioni, quote di partecipazione azionarie, BOT e altri titoli di stato, depositi bancari e postali);

Dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a Euro 15493,71 (L. 30.000.000.=).

La somma del valore del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare è considerato in una percentuale pari al 20%.

L'Indicatore della Situazione economica Equivalente (I.S.E.E.) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della Situazione economica e il parametro desunto dalla scala di equivalenza di cui alla tabella 2 del D.Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. n. 130/00, con le specifiche precisazioni contenute ai commi 1 e 2 dell'art.5 del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, di seguito riportate:

SCALA DI EQUIVALENZA

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2.85

Con:

per ogni ulteriore componente + 0,35

in caso di assenza di un coniuge + 0,2
e in presenza di figli minori

per ogni componente con handicap psico – fisico + 0,5
permanente di cui all'art.3 comma 3 della L. 104/92,
o di invalidità superiore al 66%. A tal fine i mutilati e
gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartene-
nti alle categorie dalla 1^ alla 5^ si intendono equipa-
rati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa
superiore al 66%.

Nuclei familiari con figli minori in cui + 0,2
entrambi i genitori lavorino in attività
autonome o indipendenti.

Articolo 13 – Dichiarazione sostitutiva unica, attestazione e certificazione


La determinazione dell'I.S.E.E. è effettuata sulla base dei dati forniti dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt.2 e 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1 e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1998, n. 403, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonché quella di tutti i componenti il nucleo familiare.

La dichiarazione sostitutiva va redatta conformemente al modello tipo di cui al D.P.C.M. del 18.05.2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 155 del 06.07.2001.

Il richiedente dichiara contestualmente di essere a conoscenza che, nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, ai sensi degli artt.4 comma 2, del D.Lgs. n. 109/68, e 6, comma 3 del D.P.C.M. n. 221/99 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite.

La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente può essere richiesta la presentazione di una dichiarazione aggiornata che sostituisce integralmente quella precedente.

Nel caso in cui venga presentata una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economici ai fini del calcolo dell'I.S.E.E., la nuova dichiarazione sostituisce




quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione per tutte le prestazioni successivamente richieste. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'I.S.E.E. risulta modificato, sarà a partire dal mese successivo a quello della nuova attestazione.

Il comune di Robecchetto con Induno che riceve la dichiarazione sostitutiva rilascia e acquisisce agli atti un'attestazione, redatta in conformità al modello tipo di cui al citato D.Lgs. n 109/98, così come modificato dal D.Lgs n. 130/00, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.

Il comune di Robecchetto con Induno è altresì soggetto competente a rilasciare una certificazione, con validità temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, a norma dell'art. 4 comma 5 del D.Lgs n. 109/98, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate, in conformità al modello di cui allo stesso citato D.Lgs n. 109/98, così come modificato dal D.Lgs n. 130/00.

I dati della dichiarazione e della attestazione sono trasmessi al sistema informativo dell'I.N.P.S. mediante la procedura informatica resa disponibile dall'istituto medesimo (artt. 5 e 6 D.P.C.M. 07.05.1999. regolamento attuativo criteri unificati di valutazione della situazione economica).

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, located in the lower right quadrant of the page.

CAPO IV

MISURE DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIE PER I SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI

Articolo 14 – Definizione di minimo vitale

Per “minimo vitale” si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l’individuo non dispone di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano. Il comune di Robecchetto con Induno prende a riferimento, per la determinazione del “minimo vitale”, la soglia economica corrispondente all’importo annuo del trattamento minimo di pensione, pari, per l’anno 2002:

Euro 5104.97

con riferimento a nucleo familiare composto da un solo individuo.

Tale soglia è soggetta a revisione annua, con analogo riferimento I.N.P.S.

La Responsabile dell’Area Amministrativa/Finanziaria – con propria determinazione individuerà annualmente la quota in vigore.

Ai soggetti che appartengono a nuclei familiari con I.S.E.E. inferiore o uguale al minimo vitale, pertanto è riconosciuto il massimo beneficio economico applicabile.

Tablelle di riparametrazione

A titolo esemplificativo si rappresentano le tablelle di riparametrazione del “ minimo vitale” e della “soglia del disagio” effettuata senza tenere conto delle maggiorazioni previste dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D.Lgs n. 130/00.

Numero Componenti	Scala di equivalenza	Valore riparametrato Euro
1	1	5104.97
2	1,57	8014.80
3	2,04	10414.14
4	2.46	12558.23
5	2,85	14549.16

Articolo 15 – Assistenza economica

L’Assistenza economica riguarda principalmente

- a) Contributi in denaro o buoni per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità a singoli o a famiglie finalizzati a garantire il minimo vitale.

b) Integrazione del pagamento della retta di ricovero presso case di riposo o presso istituti per disabili. L'erogazione dei benefici è subordinata all'accertamento da parte dell'Assistente Sociale del Comune, dello stato di necessità e di indigenza dell'interessato.

a) *Erogazione contributi o buoni alimentari*

I contributi vengono erogati dietro richiesta, anche da parte degli interessati. Chiunque a qualsiasi titolo può comunque segnalare il caso da assistere.

Particolare attenzione va posta nei confronti delle seguenti categorie:

- Anziani soli in condizioni di bisogno economico;
- Nuclei monoparentali (il capofamiglia che ha un'occupazione saltuaria e tutti i figli minori);
- Nuclei con componenti che hanno gravi problemi comportamentali quali tossicodipendenza, handicap gravi, malati gravi, inabili e simili;

L'entità del contributo è tale da assicurare il minimo vitale così definito nel precedente art.14.

b) *Contributo ad integrazione rette di ricovero*

Il Comune può intervenire nel caso di necessità di ricovero di anziani o handicappati, opportunamente documentate da parte dei competenti organi socio – sanitari dell'A.S.L., mediante il pagamento totale o parziale della retta di ricovero.

L'intervento economico da parte del Comune è dato dalla differenza tra il costo della retta e l'entrata economica annua dell'anziano e/o invalido tenuto conto anche di eventuali indennità di accompagnamento e beni mobiliari (azioni, obbligazioni, quote di partecipazioni azionarie, BOT e altri titoli di stato, depositi bancari e postali).

Qualora lo stato di necessità o di indigenza venga accertato nei confronti di soggetti titolari di beni che non siano strumentali o necessari all propria esistenza, l'intervento comunale resta subordinato alla cessione gratuita al Comune di detti beni nelle forme e con le modalità da convertirsi di volta in volta (beni immobiliari).

Ove esistano soggetti obbligati al mantenimento ai sensi dell'art.433 C.C., l'Amministrazione Comunale determina l'intervento a favore del ricoverato, tenuto conto della situazione economica di ciascun obbligato, e della loro capacità contributiva nei confronti del parente.

Articolo 16 – Assistenza economica straordinaria

Il comune di Robecchetto con Induno attiva un sostegno straordinario alle condizioni economiche e sociali di persone esposte a rischio di emarginazione.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio concederà un ausilio finanziario, finalizzato al superamento di un particolare stato di difficoltà, dovuto a causa straordinarie.

Possono beneficiare coloro che presentano un I.S.E.E. inferiore al minimo vitale (art.14).

Tutta la pratica sarà corredata da una apposita relazione dell'Assistente Sociale. Possono usufruire dell'assistenza economica straordinaria anche i cittadini italiani non residenti, gli stranieri, i profughi, gli apolidi, qualora non sia possibile rimandare l'intervento all'amministrazione competente.

Il provvedimento finale di assegnazione o di diniego, compete alla Giunta Comunale, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 17 – Servizio di assistenza domiciliare/ pasti a domicilio

L'Assistenza Domiciliare è costituita dal complesso di prestazioni di natura socio – assistenziale rese al domicilio di persone anziane, intendendosi per tali le persone di età superiore ai 60 anni, di handicappati e di coloro i quali non esercitino alcuna attività lavorativa per sopravvenuta invalidità.

Il costo orario del servizio viene determinato annualmente dall'Amministrazione Comunale sulla base dei costi di gestione.

Ove esistano soggetti obbligati al mantenimento ai sensi dell'art.433 c.c. l'Amministrazione Comunale tiene conto della situazione economica di ciascun obbligato, e della capacità contributiva nei confronti del parente.

A carico degli utenti viene determinata una quota di spesa secondo le fasce sotto indicate.

<i>Fasce I.S.E.E.</i>	<i>Costo orario in percentuale a carico degli utenti</i>
Da 0 a 5104,97 Euro	Gratuito
Da 5104,98 a 6000,00 Euro	20%
Da 6001,00 a 6800,00 Euro	40%
Da 6801,00 a 7700,00 Euro	70%
Oltre 7700,00 Euro	100%

Art. 18 Asilo Nido

A favore delle famiglie di minori frequentanti l'asilo nido con I.S.E.E. pari alle fasce sotto indicate viene concesso un contributo a parziale copertura del costo del servizio come segue:

<i>Fasce I.S.E.E.</i>	<i>Contributo in percentuale a favore degli utenti</i>
Da 5104,98 a 8000,00 Euro	40% della retta massima prestabilita
Da 8001,00 a 13000,00 Euro	20% della retta massima prestabilita
Superiore a 13001,00 Euro	0% della retta massima prestabilita

La fasce I.S.E.E. e la retta potranno essere annualmente aggiornate dalla Giunta Comunale in base ai costi di gestione del servizio ed alle disponibilità di bilancio.

Art. 19 – Servizio refezione scolastica / trasporto alunni / centro estivo / scuola materna

A favore degli utenti dei servizi scolastici con reddito I.S.E.E. pari alle fasce sottoindicate viene concesso un contributo a copertura parziale o totale del costo del servizio come segue.

La retta massima viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale sulla base dei costi di gestione ed alle disponibilità di bilancio.

<i>Fasce I.S.E.E.</i>	<i>Contributo in percentuale a favore degli utenti</i>
Da 0 a 5104,97 Euro	100%
Da 5104,98 a 5785,00 Euro	80%
Da 5785,00 a 6355,00 Euro	60%
Da 6355,00 a 6920,00 Euro	40%
Da 6920,00 a 7500,00 Euro	20%
Oltre 7501,00 Euro	0%

La retta massima viene determinata annualmente dalla Giunta Comunale sulla base dei costi di gestione ed alle disponibilità di bilancio.

Annualmente la Giunta Comunale potrà variare i limiti I.S.E.E. tenuto conto dei costi di gestione del servizio e delle disponibilità di bilancio.

Art. 20 – Nuovi servizi e prestazioni assistenziali

Eventuali altre prestazioni o servizi socio – assistenziali che verranno istituiti dal Comune, ove siano rispettati gli obiettivi e le finalità del presente Regolamento, potranno essere erogati a condizioni agevolate sulla base dei criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al precedente Capo III – art.12 – 13. La Giunta Comunale per ciascun servizio fisserà i limiti I.S.E.E. per la determinazione delle rette da applicare a carico degli utenti il servizio stesso.

Art. 21 – Istruttoria della domanda

L'istanza per accedere alle prestazioni e ai servizi oggetto del presente regolamento va redatta sugli appositi moduli.

Qualora si richieda una prestazione agevolata, l'istanza va corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, di cui al precedente art.14.

Il Comune ha facoltà di richiedere o di acquisire d'ufficio ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda.

Il richiedente dovrà dichiarare altresì di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio immobiliare.

La domanda di accesso alle forme di prestazione agevolata previste nel presente regolamento è immediatamente istruita dall'Ufficio Servizi Sociali e, comunque definita entro 30 giorni dalla presentazione.

Il responsabile del procedimento avrà cura di informare il richiedente circa l'accoglimento o il respingimento della domanda, entro i limiti temporali previsti per la procedura.

Il Comune garantisce direttamente la dovuta assistenza alla compilazione delle dichiarazioni per l'I.S.E.E..

Nessun onere economico direttamente attribuibile alla compilazione è a carico del cittadino.

Art. 22 – Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale comunque venga a conoscenza in ragione della applicazione del presente regolamento è utilizzata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al comune.

E' ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dell'interessato, ai sensi della Legge n. 675/96.

ART. 23 – Controllo


Il comune di Robecchetto con Induno controlla a campione, e comunque in misura annualmente non inferiore al 20% dei beneficiari di prestazioni agevolate, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confronta i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del ministero delle Finanze.

Il responsabile del servizio, occasionalmente, può richiedere al beneficiario della prestazione idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

In caso di omessa o infedele dichiarazione, il Comune di Robecchetto con Induno, fatte salve le responsabilità anche penali del dichiarante, procede immediatamente alla sospensione e alla revoca del beneficio concesso, nonché al recupero del credito corrispondente alle prestazioni/servizi indebitamente resi nel periodo del riferimento del controllo.

Art. 24 – Abrogazioni

A partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento s'intendono derogate le norme regolamentari o di provvedimenti comunali incompatibili ancorché non espressamente indicata.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located on the right side of the page. The signature is cursive and appears to be a personal name, possibly 'M. M. M.', written in a fluid, connected style.